

SETTORE ANAGRAFICO – CERTIFICATIVO

DETERMINAZIONE N. 13/C DEL (data di protocollazione del provvedimento)

OGGETTO: Cancellazione d'Ufficio dalla Sezione Speciale delle start-up innovative per la perdita di uno dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia ai sensi dell'art. 40 del Decreto-Legge 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120 – Iscrizione nel Registro delle Imprese.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamata la Deliberazione n. 51 del 29.06.2021 con la quale la Giunta ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari;

CAMERA DI COMMERCIO

Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle

imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso

contenute;

Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello

Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;

Premesso che ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 e

s.m.i." L'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la società di capitali, costituita

anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su

un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione....", che possiede i requisiti previsti

dall'art. 25, comma 2 del summenzionato decreto;

Considerato che ai sensi dell'art. 25, comma 8 della citata normativa "Per le start – up innovative di

cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro imprese di cui all'art. 2188

del codice civile, a cui la start – up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter

beneficiare della disciplina della presente sezione";

Preso atto che ai sensi del comma 15 del citato articolo è previsto che " entro 30 giorni

dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva

l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del

codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-

up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti

rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'Ufficio del registro delle

imprese";

Preso atto della norma emergenziale di cui all'art. 106 comma 1 del D.L. 18 del 17/03/2020 (decreto

Cura Italia), convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, con la quale è stato stabilito che "in deroga a quanto

previsto dagli art. 2364, secondo comma, e art. 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni

statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio";

CAMERA DI COMMERCIO BARI

• Rilevato, pertanto, che tutte le start-up innovative o incubatori certificati erano tenute a depositare

entro il 2 agosto 2021 presso l'Ufficio del registro delle imprese l'attestazione relativa al mantenimento dei

requisiti di cui all'art. 25 comma 15 della norma sopra richiamata;

Visto il comma 16 del predetto articolo, come modificato dall'art. 40 del D.L. 76/2020 (convertito in

Legge n. 120 del 11/09/2020) che stabilisce che "Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2

e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro

delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi

dell'articolo 2189,terzo comma , del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro

delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito

della dichiarazione di cui al comma 15;

Vista la Circolare n. 3696/c del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 febbraio 2017 che ha

regolamentato la disciplina dei controlli di competenza degli Uffici del Registro delle Imprese, sia in sede di

iscrizione delle imprese nell'apposita sezione speciale, che durante la loro permanenza nella sezione;

Vista la comunicazione di avvio del suddetto procedimento, tramite PEC alle imprese interessate,

ovvero tramite Raccomandata A.R. a quelle sprovviste di un proprio domicilio digitale, con la quale è stata

rappresentata la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25 comma 2 del D.L. n. 179/2012 convertito

dalla L. n. 221/2012 e s.m.i. ed il conseguente avvio della procedura di cancellazione dall'apposita sezione

speciale, permanendo l'iscrizione in sezione ordinaria;

Valutato che attraverso questa comunicazione le società coinvolte in questo procedimento sono

state invitate ad inoltrare eventuali controdeduzioni ovvero a presentare volontariamente apposita

domanda di cancellazione dalla sezione speciale "Start-up innovative" attraverso la predisposizione e

l'inoltro di un'istanza telematica al Registro delle Imprese;

Preso atto, altresì, che la suindicata comunicazione specificava che, decorso senza alcun riscontro il

termine assegnato dall'Ufficio, il Conservatore del Registro delle Imprese avrebbe provveduto con propria

determinazione all'iscrizione della cancellazione d'ufficio dalla Sezione Speciale "Start-up Innovative" della

società;

• Verificato che, a tutt'oggi, da parte delle imprese coinvolte, risultano violate le disposizioni

richiamate dall'art. 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012 e s.m.i.;

CAMERA DI COMMERCIO BARI

Considerato che la cancellazione prevista dall'art. 25, comma 16 del D.L. 179/2012 convertito dalla

L.221/2012 e s.m.i. si traduce in un'iscrizione, determinando la rimozione dell'impresa dalla predetta

Sezione Speciale, fermo restando l'iscrizione della medesima nella sezione ordinaria del registro delle

imprese;

Rilevato che tra i compiti affidati al Dirigente del Settore Anagrafico Certificativo rientri quello di

adottare il provvedimento de quo;

Vista la Circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico in

merito alla condotta cui gli enti camerali devono attenersi in relazione a quanto prescritto dall'art. 25,

comma 16 del D.L. 179/2012, così come modificato dal richiamato D.L. n. 76/2020, i cui principi ai quali

attenersi risultano essere stati confermati anche per l'anno 2021 dal medesimo Dicastero con la Lettera-

Circolare protocollata in data 30 settembre 2021 al n.ro U/0278980;

• Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile P.O. "Segreteria del Conservatore", Dr. Antonio

Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;

• Ritenuto necessario procedere

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) l'iscrizione d'Ufficio della cancellazione dalla Sezione Speciale delle "Start -Up Innovative" del

Registro delle Imprese di Bari, delle società indicate nell'accluso elenco (Allegato "A"), che deve ritenersi

parte integrante di questa determinazione, permanendo l'iscrizione delle stesse nella Sezione Ordinaria.

2) dispone che la relativa trascrizione sia effettuata a cura del Servizio preposto sulle rispettive

posizioni R.E.A. e che questo provvedimento sia comunicato al domicilio digitale delle società, risultante

dalla banca dati del Registro delle Imprese, ovvero, nel caso quest'ultimo risulti irregolare o non iscritto,

tramite il servizio postale ordinario, all'indirizzo della sede legale delle società.





Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro otto (8) giorni dalla ricezione del presente provvedimento ai sensi dell' art. 2189, comma 3, del Codice Civile.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

(Avv. Angelo Raffaele CAFORIO)



CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALLA SEZIONE SPECIALE DELLE START-UP INNOVATIVE ELENCO IMPRESE ALLEGATO A)

N.ro REA	N.ro C.F./R.I.	DENOMINAZIONE IMPRESA
625683	04596250276	VALORE AZIENDA S.R.L.S.
586714	07852610729	ECO TOMB S.R.L.
587303	07870020729	OREEGANO S.R.L.
590002	07898710723	MADEINTERRA S.R.L.
590062	07903950728	GEO ENVIRONMETAL ENERGY TECHNOLOGIES S.R.L.
592730	07938710725	PALADIN TRUE S.R.L.
593743	07953380727	SOCIETA' AGRICOLA FASANELLA MATTEO S.R.L.
602674	08072990727	YEAT S.R.L.
602585	08077190729	META SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN LIQUIDAZIONE)
602854	08079840727	FB INNOVATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
604418	08084380727	AGRI SISTEMI S.R.L.
603974	08093120726	WEARABLE ENERGY S.R.L.S.
604020	08096960722	POWERUP SRLS IN LIQUIDAZIONE
605677	08125030729	ALTRAGAMMA S.R.L.
607486	08143200726	MERIDIOTECNO SOCIETA' COOPERATIVA
608120	08154780723	CIRCLE CONSULTING S.R.L. (IN LIQUIDAZIONE)
619609	08322250724	THE SOCIALITE' S.R.L.
620438	08331800725	DRIVE BLOCK S.R.L.
620723	08335330729	GENOMIBA S.R.L.
623210	08383310722	ANRIDI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
623481	08389230726	XQUBE S.R.L.
623929	08397520720	RESEARCH AND DEVELOPMENT DESIGN ITALIA SRL





N.ro REA	N.ro C.F./R.I.	DENOMINAZIONE IMPRESA
624184	08398990724	CLIPPER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
624111	08399260721	MILCOOP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' BENEFIT
624010	08401270726	SILENT SOUND INVENZIONI SRL
624376	08403410726	OSSIGENO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
626684	08422650724	CAM S.R.L.
626697	08438470729	NATURAL LASH S.R.L.
627210	08441630723	GRAY MATTER S.R.L.
626946	08443050722	PRIMITER SRL
627383	08449200727	GREEN PASS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
627890	08455100720	W.I.S.T. S.R.L.
628018	08459100726	STORM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
628558	08463350721	FBM ADVISORY S.R.L.
628385	08464370728	ITALIAN TASTE S.R.L.
629029	08467260728	TAKEITSMART SRL
628605	08467400720	A.L. S.R.L.
628792	08470190722	HAMILTON MEDICAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L.
629409	08477810728	PUERAGE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
630732	08494170726	ITAZON S.R.L.
613903	10506930964	BRIGHT NEW LED LIGHT S.R.L.